

Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera
Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico
sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

news

Il comune è obbligato a formulare il progetto di vita, specie dopo la scuola (TAR Catania 559/19)

Aspetti Socio-Assistenziali RipetENZE

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n° 559 pubblicata il 14 Marzo 2019, ha fissato alcuni fondamentali principi operativi che rafforzano l'obbligo di realizzazione del progetto di vita per le persone con disabilità cui sono tenuti i Comuni di residenza in forza dell'art. 14 della l. n° 328/2000.

Una famiglia aveva chiesto al proprio Comune la formulazione del progetto di vita, chiedendo anche la collaborazione dell'ASL. Il Comune non aveva dato attuazione a tale richiesta; pertanto la famiglia aveva proposto ricorso al TAR che aveva pronunciato con sentenza non appellata l'obbligo del Comune a provvedere alla formulazione entro 30 giorni del richiesto progetto di vita.

Avendo anche in questo caso continuato il Comune ad essere inadempiente, la famiglia ha proposto ricorso per l'ottemperanza di tale sentenza. Il TAR con la sentenza citata ha ribadito l'obbligo del Comune; ne ha accertato l'inadempienza e ha quindi nominato il Prefetto competente «commissario ad acta», cioè funzionario che avrebbe fatto formulare

da un funzionario di sua fiducia il richiesto progetto di vita, eventualmente anche con le spese necessarie a carico del Comune inadempiente. Fin qui il procedimento sarebbe di normale amministrazione giudiziaria.

Le novità vengono dopo e cioè: il TAR ha stabilito che le spese per l'attività svolta dal «commissario ad acta» siano a carico del Comune e che il provvedimento concernente la loro liquidazione sia trasmesso alla Corte dei conti per l'accertamento del danno erariale che il funzionario che avrebbe dovuto provvedere alla formulazione del progetto di vita ha arrecato allo Stato. Ma non basta: il TAR ha pure deciso di trasmettere al pubblico Ministero gli atti perché proceda penalmente contro tale funzionario per il reato di omissione di atti di ufficio. In conseguenza di tutto ciò, il TAR ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di causa.

Osservazioni

La decisione sembra di estremo interesse perché rafforza notevolmente il diritto al progetto di vita, sino ad oggi ritenuto di scarsa operatività applicativa e di scarso interesse, al punto di non essere preso in considerazione dalle famiglie, specie dopo la fine degli studi, quando gli alunni con disabilità non hanno

alcun obiettivo di vita, specie se non in grado di svolgere un proficuo lavoro.

Merito di questa importante decisione va agli avv. De Robertis dell'ANFFAS e dei colleghi Nesi e Caruso che hanno risuscitato dal dimenticatoio il disposto dell'art. 14 della l. n° 328/2000 sul progetto di vita, riaprendo le speranze di moltissime famiglie.

Sino allo scorso anno, proprio a causa di questa scarsa considerazione del citato art. 14, le famiglie erano abituate a far sì che i figli permanessero a scuola come ripetenti, dal momento che la scuola, sia pur con delle carenze, spesso lamentate da molte associazioni, è stata l'unica istituzione che ha garantito un progetto di vita ed un'accoglienza inclusiva agli alunni con disabilità.

Ma sono entrate in vigore due norme che hanno eliminata questa possibilità di «parcheggio», dallo scorso anno dopo la terza media e da quest'anno dopo l'esame di maturità; infatti il D.Lgs. n° 62/17 all'art. 11 comma 8 per la scuola media e all'art. 20 comma 5 per le scuole superiori ha stabilito che gli alunni

con disabilità che non si presentano agli esami riceveranno l'attestato comprovante i crediti formativi, concludendo quindi definitivamente il proprio percorso di studi (vedi scheda n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17).

Di qui l'enorme importanza di questa decisione, che riapre alle famiglie una speranza di futuro per i loro figli, specie se con disabilità in situazione di gravità.

Ormai le famiglie dovranno richiedere sempre più la formulazione del progetto di vita e i Comuni e i loro funzionari nominati come responsabili del procedimento dovranno darsi da fare per la formulazione dello stesso d'intesa con le famiglie e l'interessato.

Sarà questo un modo degno per dare attuazione allo spirito della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la l. n° 18/09, che ha come obiettivo ispiratore quello di garantire alle persone con disabilità le migliori condizioni della qualità di vita per quanto possibile autonoma e indipendente.